



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 57

del 29/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE.

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MUROLO Umberto - Sindaco	X	
CARUSO Angelo - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
PALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
ROMANO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale	X	
DI MICHELE Simone - Consigliere Comunale	X	
CENCI Michelino - Consigliere Comunale	X	
SAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale	X	
BUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale	X	
GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
SALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale		X
VITALE Giorgio - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Relaziona sull'argomento il presidente.

Il capogruppo di minoranza Graziani afferma che "bisogna stare attenti molto perché i comuni ne rispondono in solido. Prima hanno scialacquato adesso le cose cambiano".

Su sollecitazione del consigliere Carnevale il Sindaco precisa che lo Stato ha previsto la proroga e per quanto riguarda il servizio da affidare al Cogesa sarà la conferenza dei capigruppo ad esaminare tutta la documentazione che la segretaria metterà a disposizione. Non è possibile impegnare il contributo della regione prima della sua concessione.

Il consigliere Carnevale si chiede come l'affidamento al Cogesa influisca sulla società del comune, che ruolo andrà rivestire che fine faranno i lavoratori che non verranno assorbiti dal Cogesa: L'importante è che non tornino a casa.

Il sindaco precisa che il comune deve assicurare la gestione del ciclo integrale dei rifiuti, gestione che non può essere svolta dalla CdS Servizi, priva dei necessari requisiti, riscontrabili invece nella Cogesa SpA di cui il comune è socio. Il Cogesa Spa assorbirà 8-9 dipendenti della CdS-Servizi, mentre i restanti dipendenti saranno chiamati a fare squadra unica con quelli comunali, sia per lavori esterni che per le attività amministrative.

Il capogruppo di maggioranza Buzzelli si chiede come verranno attuati quegli interventi, come lo sgombrò della neve, nel passato assicurati da tutti gli operai ridotti, con il passaggio al Cogesa alla metà. Si chiede, inoltre, come verranno impiegati gli operai addetti allo spazzamento stradale nei periodi di innevamento delle strade. Conclude chiedendo quali garanzie di mantenimento dei posti di lavoro sono state decise.

Il sindaco rassicura che i rapporti tra comune e Cogesa saranno disciplinati con attenzione e in dettaglio. Comunque non è possibile fare diversamente.

Il consigliere di minoranza Carnevale interviene, affermando: "La problematica c'è e va affrontata".

Non chiedendo altri consiglieri la parola si procede a votazione per alzata di mano che presenta l'esito di cui a seguito proclamato dal presidente:

Voti favorevoli: unanimità

E, in relazione all'urgenza a provvedere si procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL con votazione per alzata di mano che presenta l'esito di cui a seguito proclamato dal presidente:

Voti favorevoli: unanimità

Conseguentemente,

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

- l'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede, infatti, che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e

l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- l'articolo 3, comma 28, della citata legge prevede, altresì, che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 del citato articolo, delibera che deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che:

- le norme di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 enunciano i requisiti fondamentali che debbono riscontrarsi nelle società pubbliche e che risultano essere determinanti nell'analisi ricognitiva per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie dell'ente locale e precisamente:

- società con finalità istituzionali, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche;

- società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali e, quindi, società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti;

- società con finalità di interesse generale e, quindi, fornitrici di servizi considerati di interesse generale dalla Pubblica Amministrazione;

- sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai

concetti fondamentali sopra indicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento delle partecipazioni societarie:

- l'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che "il Comune è l'ente locale

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 che individua le funzioni del Comune statuendo che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze"; - l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 dove è previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile delle comunità locali";

- gli articoli 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le modalità di gestione ed

affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica;

ACCERTATO che:

- il Comune di Castel di Sangro detiene n. 4 (quattro) partecipazioni nelle società analiticamente indicate nel prospetto, predisposto dall'ufficio di finanziario;

RILEVATO che per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 comma 27 della Legge 244/2007, in quanto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e, comunque, di interesse generale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del tuel dal segretario comunale dr. Ugo Carozza;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del tuel dal responsabile del II settore dott. Stefano D'AMICO;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che tutte le società partecipate dal comune, di cui al prospetto che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale , per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3 comma 28 della stessa legge, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie anzidette in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, avendo per oggetto finalità di pubblico o interesse consistenti nella resa di servizio e nella promozione e valorizzazione delle attività socio economiche del territorio e di interesse generale.
- 3) Di inviare la presente alla Corte dei Conti.
- 4) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Presidente
F.to come all'originale

Il Segretario Generale
F.to come all'originale

Il Consigliere Anziano
F.to come all'originale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 11/12/2013 al 26/12/2013.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to come all'originale

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 11/12/2013

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)

Tabella allegata alla deliberazione di C.C. n. 57 del 29/11/2013

ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE DEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

PARTECIPATE	QUOTE	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE	FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE
S.A.C.A. S.p.A.	5,26%	€ 36.684,00	La Società gestisce un servizio pubblico essenziale, quale il ciclo integrato delle acque.
Castel di Sangro Servizi S.r.l.	100%	€ 20.000,00	La Società interamente a capitale comunale gestisce servizi pubblici locali per il perseguimento di finalità istituzionali.
Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc. Cons. a r.l.	20%	€ 6.000,00	Il Consorzio gestisce e svolge attività di interesse generale in quanto volte alla promozione e valorizzazione di attività socio economiche del territorio.
Cogesa S.p.A.	n. 1 titolo azionario	€ 1.000,00	Gestione ciclo integrato dei rifiuti.